Corte d'Appello di Milano – sez. IV civile - 02/02/2022, n. 353. Pres., Est. Vigorelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande introdotte dalla Smart Elicotteri S.r.l., nei confronti di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. così decideva:

- rigettava le domande svolte nei confronti dell'Assicurazione convenuta;

- condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla compagnia assicuratrice convenuta che liquidava in euro 8.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali, oltre Iva e cpa come per legge.

I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue:

con contratto stipulato in data 19 marzo 2012, impropriamente denominato di noleggio, ma da qualificare come locazione (il conduttore ai sensi degli art 2 e 12 del contratto oltre ad ottenere la detenzione ne assumeva l'esercizio ex art 874 cod. nav.) la Smart Elicotteri S.r.l - proprietaria del veicolo - consegnava l'elicottero Robinson R.., alla FLYING SERVIZI in ELICOTTERO soc. coop. ar.l. (di seguito, Flying) perché lo utilizzasse per un anno, dietro il pagamento del corrispettivo di 60.000 euro.

In forza dell'art. 10 del predetto contratto la conduttrice si impegnava a stipulare un contratto di assicurazione per coprire i rischi di perdita o danneggiamento dell'aeromobile e in base all'art.11 a far inserire in polizza un vincolo a favore della Smart.

Il 13 luglio 2012 veniva stipulato il contratto di assicurazione tra la Flying ed Unipol SAI, senza tuttavia che nel testo della polizza venisse inserito il vincolo in favore del proprietario; infatti, l'unica assicurata che risultava dal tenore della polizza era la società conduttrice del veicolo.

In data 15 settembre 2013, a seguito di un sinistro, l'elicottero subiva ingenti danni; pertanto, la Flying chiedeva ed otteneva dalla compagnia assicurativa il pagamento dell'indennità per i danni sofferti.

Solo nel 2014, la Smart agiva nei confronti della compagnia assicurativa al fine di far dichiarare inefficacie il pagamento dell'indennizzo effettuato dalla compagnia in favore della Flying, chiedendo in forza della polizza la condanna della medesima compagnia al versamento a proprio favore dell'indennizzo dovuto.

A sostegno della pretesa la Smart allegava che all'interno della polizza assicurativa dovesse riconoscersi un vincolo in suo favore, in ragione del quale la compagnia assicurativa si sarebbe resa inadempiente indennizzando la Flying.

Il Tribunale di Milano rigettava tutte le domande proposte dall'attrice ritenendo che dal testo di polizza, prodotta dalla compagnia, non risultasse apposto il vincolo invocato dalla Smart.

Avverso la summenzionata sentenza interponeva gravame la Smart.

I) Con un primo motivo, reiterando la domanda già proposta in prime cure volta a far dichiarare inefficace il pagamento effettuato dalla Unipol Sai alla Flying, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha accertato la sussistenza di un interesse di Flying ad assicurarsi in nome proprio contro i danni subiti dall'elicottero.

Nello specifico la Flying non avrebbe avuto interesse né a stipulare il contratto d'assicurazione in proprio né a ricevere l'indennizzo.

Infatti, a detta dell'appellante, in base all'art. 10 del contratto di locazione, la Smart si sarebbe impegnata a non chiedere alla Flying eventuali danni non coperti dall'assicurazione.

II) Con secondo motivo, l'appellante lamentava da parte del Giudice la mancata riqualificazione della domanda di risarcimento ex art. 1218 c.c. proposta da Smart in quella ex art. 2043 c.c..

In base alle prospettazioni dell'appellante il Giudice di prime cure, conscio, a suo dire, della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., avrebbe dovuto riqualificare d'ufficio la domanda proposta dalla odierna appellante.

Nello specifico, il Giudice di prime cure avrebbe accertato la colpa, nei termini della negligenza, dell'assicurazione sulla base del fatto che questa avrebbe pagato Flying pur sapendo che il bene era stato restituito alla proprietaria a seguito dell'incidente.

III) L'appellante, insistendo sulla sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 2043, lamentava l'ulteriore negligenza dell'assicurazione nell'aver dato esecuzione a un contratto nullo.

Nello specifico, il contratto d'assicurazione stipulato tra la Flying e la Unipol Sai sarebbe nullo ai sensi dell'art. 1904, poiché Flying non avrebbe avuto interesse ad assicurare l'elicottero a suo nome e conto.

IV) Con terzo ed ultimo motivo l'appellante si doleva della erroneità della decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui, pur accertando la colpa della Flying – a dire della Smart - non avrebbe riconosciuto la responsabilità contrattuale nascente da contatto sociale qualificato tra la Smart e la compagnia assicurativa.

Nello specifico, in base alla ricostruzione dell'appellante, a seguito di trattative intercorse tra la Smart e Unipol ai fini della liquidazione dell'indennizzo, la compagnia avrebbe preferito versare l'indennizzo alla Flying in maniera del tutto negligente perché consapevole dei seguenti fatti:

a) "Il bene assicurato era di proprietà della medesima Smart;

b) La Smart aveva fatto formale richiesta di risarcimento a mezzo lettera raccomandata del 18 aprile 2013;

c) Non era stata condotta alcuna verifica sulla presenza o meno di un'assunzione del rischio per la perdita e/o deterioramento dell'aeromobile da parte della Flying ovvero sulla natura del contratto di assicurazione quale contratto a favore di terzo;

d) Il bene era rientrato nel possesso della Smart senza aver subito riparazioni;

e) La polizza assicurativa nasceva dal contratto di noleggio che prevedeva espressamente il vincolo a favore del proprietario."

Con comparsa del 10 ottobre 2019, si costituiva la Flying, pure citata da Smart in primo grado e in sede di gravame - per far accertare anche nei suoi confronti l'inefficacia del pagamento ad opera della compagnia - contestando tutto quanto dedotto ex adverso,

chiedendo il rigetto dell'appello avversario e la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Con comparsa del 7 novembre 2019, si costituiva in appello Unipol Sai contestando tutto quanto dedotto ex adverso, chiedendo il rigetto dell'appello avversario e la conseguente conferma della sentenza impugnata.

La Unipol Sai, riproponeva poi, subordinatamente all'accoglimento dell'appello avversario, la domanda di ripetizione dell'indebito ex art 2033 c.c. nei confronti della Flying.

All'udienza del 30/09/2021 la Corte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e pertanto va rigettato.

1) Quanto al primo motivo d'appello, questo non coglie la ratio decidendi del Tribunale di Milano, il quale ha correttamente rigettato la domanda avanzata da Smart.

A dire dell'appellante il pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa, nelle mani di Flying, sarebbe inefficacie, perché effettuato in assenza di un qualsivoglia interesse, mentre il pagamento sarebbe dovuto essere effettuato nei confronti dell'appellante in quanto proprietaria dell'elicottero.

Diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, esaminando il contratto di locazione stipulato tra la stessa e la Flying, è certamente rinvenibile un interesse di questa ad assicurare per suo conto il veicolo.

Va premesso che ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del summenzionato contratto venivano poste a carico del conduttore "le responsabilità derivanti dai danni verso terzi derivante da fatto proprio e/o dei suoi dipendenti o preposti".

È evidente che le parti abbiano voluto allocare il rischio del danno nei confronti dei terzi espressamente all'interno della sfera di responsabilità della Flying.

Da sottolineare come, conformemente alla tipologia del contratto stipulato, ossia locazione di aeromobile, il conduttore abbia assunto la qualifica di armatore con l'assunzione delle responsabilità che questa qualifica comporta.

Tali rischi posti a carico del conduttore, legittimano quest'ultimo a stipulare a proprio nome, avendovi sicuramente interesse, una polizza contro i danni, come effettivamente è avvenuto. (cfr. doc n 3 fascicolo primo grado parte attrice).

Ciò premesso appare comunque dirimente il rilievo che in capo a Flying deve ravvisarsi un interesse, se non autonomo, quantomeno concorrente alla stipula della polizza, con riferimento alla garanzia per i danni all'aeromobile, sulla base dell'art. 16 del contratto di locazione.

Detto articolo prevede che "l'elicottero dovrà essere riconsegnato al proprietario nel medesimo stato di manutenzione e funzionamento in cui è stato locato".

Dalla disposizione contrattuale emerge come fosse chiaro interesse della Flying stipulare la polizza contro i danni dell'elicottero anche a suo nome, dovendo questa farsi carico delle spese di riparazione in vista della riconsegna alla proprietaria.

In un caso analogo la giurisprudenza di legittimità si è espressa in favore della sussistenza di un interesse del conduttore di aeromobile a stipulare in suo nome e per suo conto un'assicurazione contro i danni. (cfr. Cass. sez. I civile n 15552/2002).

Non si vede poi, sulla base di quale rapporto la compagnia assicurativa avrebbe dovuto versare l'indennizzo assicurativo nelle mani della Smart.

In primo luogo, a nulla vale l'invocazione dell'art. 11 del contratto di locazione, il quale prevede per la Flying l'obbligo di apporre un vincolo in favore della Smart all'atto della stipulazione della polizza.

Infatti, tale clausola ai sensi dell'art. 1372 c.c. non può che avere un mero effetto obbligatorio tra le sole parti del contratto di locazione, ossia la Smart e la Flying, non avendo la compagnia assicurativa aderito al contratto anzidetto, né essendo questa parte dello stesso.

Unica circostanza rilevante è quella che emerge chiaramente per tabulas dal testo di polizza, per cui nessun vincolo è stato apposto a favore della Smart, così che l'unica assicurata con la compagnia risulta la Flying.

Seppur la Flying non abbia adempiuto all'obbligo di inserire il vincolo sopracitato, da quello che è qualificabile come un inadempimento della Flying non può certo derivare, come invece vorrebbe l'appellante, il dovere della compagnia assicurativa di pagare nelle mani del proprietario del veicolo.

2) Prima di procedere all'esame del secondo e del terzo motivo d'appello, occorre soffermarsi sulla ammissibilità e sulla fondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di assicurazione, presentata per la prima volta in sede d'appello dalla Smart.

2.1) L'eccezione deve considerarsi ammissibile sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale "Nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il Giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo." (Cfr. sent. Sez. Un. 26242 /2014).

2.2) Tuttavia, siffatta eccezione risulta infondata.

A dire dell'appellante, il contratto sarebbe nullo ai sensi dell'art. 1904 c.c. per carenza di interesse da parte della Flying. Tale interesse, come ampiamente illustrato nel punto precedente, è invece sussistente, sicché deve ritenersi valida la polizza oggetto dell'eccezione sollevata dall'appellante.

3) Quanto al secondo motivo, anche qualora si dovesse procedere, come richiesto dall'appellante, alla riqualificazione della domanda svolta in primo grado dall'appellante, nei termini di richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., questa non risulterebbe accoglibile, poiché non è stata data prova circa la colpa dell'assicurazione.

L'appellante farebbe discendere la colpa della compagnia essenzialmente da due fatti:

a) aver dato esecuzione ad un contratto a suo dire nullo per carenza di interesse dell'assicurato;

b) aver pagato il conduttore assicurato, quando questi aveva già restituito il veicolo alla proprietaria ed essendo consapevole della qualifica di proprietaria della Smart.

Quanto al punto sub a), basta rimandare alle considerazioni svolte nei punti precedenti circa la validità del contratto di assicurazione.

Quanto al punto sub b), in base agli atti di causa, non è rinvenibile alcun comportamento colposo della compagnia assicurativa, la quale non ha fatto altro che eseguire la prestazione per la quale risultava obbligata in forza di un contratto stipulato con la Flying.

In buona sostanza seguendo la tesi proposta dall'appellante, si arriverebbe all'assurdo logico di ritenere negligente il comportamento di chi adempia correttamente un'obbligazione nei confronti del proprio creditore.

Inoltre, il fatto che Unipol fosse a conoscenza della qualifica della Smart di proprietaria dell'elicottero, non risulta indicativo di alcuna negligenza da parte della compagnia.

Infine, non pare inutile rilevare che, al fine di assegnare d'ufficio una diversa qualificazione giuridica all'azione esercitata in causa, non è sufficiente che i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti. (cfr. Cass. sez. III, civ. Ordinanza n. 30607/2007).

Nel caso di specie, nel corso del primo grado di giudizio non è stato instaurato il contraddittorio circa la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in carico all'assicurazione; lo stesso è stato solamente oggetto di qualche estemporanea considerazione avente natura di obiter dictum, da parte del Giudice di prime cure.

In definitiva, l'eventuale riqualificazione della domanda ad opera del Tribunale di Milano sarebbe stata effettuata in violazione dell'art 112 c.p.c.

4) Quanto al terzo ed ultimo motivo, questo è infondato in virtù del fatto che i richiami dell'appellante alla responsabilità contrattuale della compagnia assicurativa per contatto sociale qualificato non risultano appropriati al caso di specie.

Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la nozione di contatto sociale qualificato la quale si identifica in un fatto idoneo a produrre obbligazioni, alla stregua dell'art. 1173, ultima parte, c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione in relazione all'art. 1174 c.c., ma obblighi di protezione ed informazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/07/2016, n.14188).

In altre parole, in base alla teoria del contatto sociale qualificato, risponde a titolo di responsabilità contrattuale anche chi, pur non avendo stipulato un contratto, risulta obbligato in base a una relazione che simula un rapporto contrattuale; ovvero una relazione che conformemente all'esperienza sociale fa sorgere a carico di una delle due parti obblighi di informazione e di protezione (ricompresi nei più ampi concetti di buona fede e correttezza).

La casistica si compone di svariate ipotesi, tra le quali possono citarsi, per la prima tipologia, la responsabilità dell'insegnante per danno occorso all'allievo, mentre per la seconda, la responsabilità per ingiustificata interruzione delle trattative ex art. 1337 c.c.

Ebbene il caso in esame non pare rientrare in nessuna delle predette ipotesi sicché non può ipotizzarsi una responsabilità per contatto sociale qualificato da parte della compagnia assicurativa.

In particolare, nel caso di specie, l'appellante vorrebbe giustificare la sussistenza della responsabilità dell'assicurazione, sulla base del fatto che questa non avrebbe dato seguito alle trattative, intercorse tra la medesima compagnia e l'odierna appellante, finalizzate a una risoluzione transattiva della controversia.

Per corroborare la propria tesi, l'appellante avrebbe allegato la malafede della compagnia assicurativa, la quale emergerebbe dalla conoscenza di una serie di fatti, già riportati in narrativa.

La tesi dell'appellante oltre a risultare infondata dal punto di vista giuridico, è basata su circostanze che sono state oggetto di allegazioni generiche o riguardanti fatti del tutto irrilevanti.

4.1) in primo luogo, non è stata provata la sussistenza di trattative finalizzate alla soluzione stragiudiziale della controversia; per contro in base alla corrispondenza prodotta, a fronte di una mail con la quale la Smart avanzava le proprie pretese, risulta che la compagnia assicurativa abbia risposto "Vogliate chiarire la situazione in essere con quanto reclamato dal cliente dell'avv. G, non prevedendo la polizza stipulata alcun diritto di indennizzo in capo a terzi soggetti. Attendiamo vostro riscontro". (cfr. doc 10 fascicolo primo grado Smart).

In base a suddetta corrispondenza, vista la mancata produzione di ulteriori repliche della Smart e controrepliche della compagnia assicurativa, non può certo ritenersi che la documentazione prodotta sia sufficiente per provare delle trattative ben avviate.

Appare singolare poi che la difesa dell'appellante volesse provare per testi una circostanza della quale poteva agevolmente darsi prova documentalmente.

4.2) In secondo luogo, le istanze istruttorie - volte a provare la sussistenza delle sopracitate trattative - proposte con atto di citazione da parte della Smart, oltre ad essere irrilevanti per i motivi poc'anzi menzionati, devono altresì ritenersi inammissibili.

Come risulta dagli atti di primo grado, la Smart non ha reiterato le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, sicché la stessa Smart deve considerarsi decaduta dalla facoltà di riproporre in appello le medesime istanze. (cfr. Cass n 2243/2013).

4.3) seppur le ragioni addotte risultino sufficienti per ritenere infondato il motivo di appello, non appare inutile prendere posizione circa gli ulteriori fatti che a detta dell'appellante fonderebbero la responsabilità per contatto sociale dell'assicurazione.

a) il fatto che la compagnia assicurativa era a conoscenza della qualifica della Smart di proprietaria del veicolo assicurato, non è indice di malafede della compagnia poiché il pagamento dell'indennizzo è avvenuto in favore dell'unico assicurato, ossia la Flying.

b) la compagnia nell'assicurare la Flying, ha correttamente accertato la ripartizione del rischio sulla base del contratto di locazione stipulato tra la Smart e la Flying.
Sulla sussistenza di un rischio posto a carico del conduttore dal contratto di locazione si rimanda alle considerazioni effettuate al punto 1 circa gli articoli 10,11 e 16 del contratto di locazione.
c) anche la circostanza che l'aeromobile sia rientrato in possesso del proprietario senza aver subito riparazioni, è irrilevante dal punto di vista assicurativo in quanto inerisce ai soli rapporti tra locatore e conduttore dell'elicottero
d) non è rinvenibile in polizza nessun vincolo in favore della Smart.
5) Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la Corte ritiene dunque che la sentenza impugnata debba essere confermata. Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
6) Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciandosi, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto da Smart Elicotteri S.r.l avverso la sentenza n. 3444/2019 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 08/04/2019 che integralmente conferma;
- condanna la Smart Elicotteri S.r.l. alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello in favore di Unipol Sai S.p.A. e di Flying Servizi in Elicottero Soc. Coop. a r.l., così liquidate: a) in favore di Unipol Sai S.p.A. in complessivi € 13.508,00, di cui € 1.138,50 per anticipazioni, oltre contributo spese generali 15%, IVA e CPA; in favore di Flying Servizi in Elicottero Soc. Coop. a r.l. in complessivi € 9.935,00 oltre contributo spese generali 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Valentina Fiorenza, giusta la richiesta formulata;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante Smart Elicotteri S.r.l., a norma del

comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 della L. n.228/2012

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 19/01/2022

Il Presidente rel.

Alberto Vigorelli